Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 9 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 9 APRILE 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951-XXIX, delle venticinque serie emesse in base al Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 15, 16 febbraio, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 marzo 1943-XXI.

(1245)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione), ed obbligazioni 5 %. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(1246)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1943-XXI, n. 162.

Disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato, Segretario del P.N.F., e con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra è sospesa l'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, limitatamente al subaffitto di una parte dell'appartamento.

Art. 2.

Il locatario che, ai sensi dell'art. 1, si avvalga della facoltà di subaffittare alcuni vani dell'appartamento da lui tenuto in locazione, non può immettere più di due persone per ogni vano abitabile, compresi in tale computo i componenti della sua famiglia.

Art. 3.

Il locatario che, in deroga ai patti contrattuali, addivenga al subaffitto dell'immobile, è obbligato a corrispondere al locatore una somma pari ad un terzo del corrispettivo convenuto col sublocatario ed a comunicare al locatore stesso, non oltre il quinto giorno dalla stipulazione, gli estremi del contratto di subaffitto, con l'indicazione del numero dei componenti della famiglia del subinquilino, la durata del contratto ed il canone convenuto.

Art. 4.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1111, del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, del R. decreto-legge 24 marzo 1942-XX, n. 200, e del R. decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1189.

Art. 5.

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, salvo in ogni caso la facoltà del locatore di chiedere la risoluzione del contratto di locazione.

Art. 6.

Qualora in conseguenza di eventi bellici, per l'apprezzabile diminuzione dell'idoneità dell'immobile locato all'uso pattuito, l'inquilino abbia diritto alla riduzione del canone d'affitto, egli può chiedere che l'Ufficio del genio civile competente per territorio, determini la misura della riduzione del canone di affitto in relazione alla diminuzione del grado di abitabilità dell'immobile.

La riduzione del canone di affitto in base al certificato rilasciato dall'Ufficio del genio civile decorre dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato la diminuzione della idoneità all'uso dell'immobile locato, e in ogni caso non oltre i 60 giorni anteriori alla richiesta fatta all'Ufficio del genio civile.

Sia il proprietario che l'inquilino, quando non accettino la diminuzione indicata dall'Ufficio del genio civile possono adire l'autorità giudiziaria perchè stabilisca se e in quale misura sia da ammettere la riduzione del canone. L'esercizio dell'azione giudiziale non sospende per l'inquilino la facoltà di applicare la riduzione del canone nei limiti indicati nel certificato dell'Ufficio del genio civile.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — VIDUSSONI — GRANDI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 27 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1943-XXI, n. 163.

Agevolazioni tributarie a favore di imprese industriali che trasferiscono i propri impianti da zone esposte all'azione nemica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze ha facoltà, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di imposte di registro, compresa l'imposta sul plusvalore dei beni immobili, e di imposte ipotecarie, di consentire, con suo provvedimento insindacabile ed alle condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, la registrazione in esenzione dalla detta imposta sul plusvalore e col pagamento dell'ordinaria imposta di registro nella misura ridotta del 4 % e di quelle ipotecarie nella misura ridotta dell'1 %, degli atti di acquisto di beni immobili occorrenti per l'esercizio della propria attività da parte di imprese industriali i cui impianti od opifici adibiti alla fabbricazione di prodotti bellici o comunque interessanti la difesa o l'efficienza produttiva della Nazione, siano stati distrutti o gravemente danneggiati da offese belliche nemiche o dei quali sia autorizzato dalle competenti autorità il trasferimento in località meno esposte all'azione nemica.

Il beneficio di cui sopra è in ogni caso subordinato alla condizione che i beni acquistati non siano rivenduti fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra. In caso di rivendita prima di detto termine, indipendentemente dalle imposte dovute per tale rivendita, sono ripetibili l'imposta di registro, compresa quella sul plusvalore dei beni immobili e le imposte ipotecarie in relazione al precedente acquisto.

Art. 2.

Nei casi di cui all'art. 1 il Ministro per le finanze ha facoltà di consentire, con suo insindacabile provvedimento, l'esonero dall'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ha, altresì, facoltà, nei casi di trasferimento degli impianti od opifici di cui all'articolo 1, di consentire, con suo insindacabile provvedimento, che sia mantenuta la franchigia doganale eventualmente goduta dai relativi macchinari, a condizione che questi continuino ad essere adibiti, da parte della medesima impresa, allo scopo per il quale vennero originariamente ammessi alla franchigia e per il periodo di tempo imposto dalle disposizioni legislative in virtù delle quali la franchigia medesima è stata originariamente accordata.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 30 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1943-XXI, n. 164.

Modificazioni ad alcune norme vigenti in materia di tasse di bollo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268, che approva il testo della legge di bollo;
Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, convertito in legge con legge 26 novembre 1942-XXI, n. 1428, contenente nuovi provvedimenti in materia di tasse di bollo;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cambiali e gli altri effetti di commercio emessi dal 18 dicembre 1942-XXI al 1° gennaio 1943-XXI con l'osservanza della tariffa delle tasse di bollo in vigore anteriormente al 18 dicembre 1942-XXI, si considerano regolarmente bollati a tutti gli effetti.

Art. 2.

Per ogni cambiale od altro effetto di commercio è dovuta, oltre la tassa graduale di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, modificato dall'articolo unico della legge 26 novembre 1942-XXI, n. 1428, la tassa fissa di quietanza di centesimi dieci.

Non sono peraltro rimborsabili le tasse di cui sopra eventualmente corrisposte per il periodo dal 18 dicembre 1942-XXI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 31 — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 165.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vitale, nella frazione omonima del comune di Roverè Veronese (Verona).

N. 165. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona, in data 27 aprile 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Vitale, nella frazione omonima del comune di Roverè Veronese (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 166.

Nuova denominazione dell'Accademia Roveretana degli Agiati, con sede in Rovereto.

N. 166. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia Roveretana degli Agiati, con sede in Rovereto, assume la denominazione di « Reale Accademia Roveretana degli Agiati ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° marzo 1943-XXI, n. 167.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Mahon e istituzione di un Regio vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

N. 167. R. decreto 1° marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa l'Agenzia consolare in Mahon e istituito un Regio vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° marzo 1943-XXI, n. 168.

Autorizzazione alla Regia università di Napoli ad accettare una donazione.

N. 168. R. decreto 1° marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 67.365,70, costituita per L. 60.000 in buoni del Tesoro nominali Rendita 5 % e per L. 7365,70 da un deposito sul libretto a risparmio libero n. 2076 dell'agenzia del Banco di Roma in Portici, disposta in suo favore dal comm. prof. Alessandro Trotter fu Giuseppe, in rappresentanza di un apposito Comitato promotore per le onoranze al prof. Sen. Emanuele De Cillis, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 20 maggio 1941-XIX, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del Sen. prof. Emanuele De Cillis e da conferirsi ad un laureato in scienze agrarie presso la Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 marzo 1943-XXI.

Disciplina dell'uso delle reti e degli attrezzi permessi per l'esercizio della pesca nel lago d'Iseo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Decreta:

Per l'esercizio della pesca nel lago d'Iseo è consentito l'uso delle reti e degli attrezzi compresi nel seguente elenco e con le modalità e le limitazioni in esso precisate.

RETI A CATINO.

1. *Rete chiara*:
nome volgare: ciara-ret ciara;
uso: per trota, coregone, tinca e luccio;
lunghezza massima della rete, metri 300;
lunghezza minima della rete, metri 260;
altezza massima della rete, maglie 900;
lato minimo della maglia, millimetri 45;
periodo di divieto: in tutto il lago durante il periodo di divieto di pesca della tinca; nella zona di lago a nord della congiungente Croce di Pisogne-Crocettina di Riva anche durante i periodi di divieto di pesca della trota di lago e del coregone. E' proibita tirarla da terra o da barca comunque fissa.

2. *Bastarda*:
nome volgare: bastarda;
uso: per trota, coregone, tinca e luccio;
lunghezza massima della rete, metri 250;
lunghezza minima della rete, metri 190;
altezza massima della rete, maglie 900;
lato minimo della maglia, millimetri 35;

periodo di divieto: in tutto il lago durante il periodo di divieto di pesca della tinca; nella zona di lago a nord della congiungente Croce di Pisogne-Crocettina di Riva anche durante i periodi di divieto di pesca della trota di lago e del coregone. E' proibito tirarla da terra o da barca comunque fissa.

3. *Bastardina*:
nome volgare: spessetta-regagnina;
uso: per tinca, luccio e pesce persico;
lunghezza massima della rete, metri 160;
lunghezza minima della rete, metri 150;
altezza massima della rete, maglie 900;
lato minimo della maglia, millimetri 25;
periodo di divieto: in tutto il lago durante il periodo di divieto di pesca della tinca; nella zona di lago a nord della congiungente Iseo-Predore anche durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico. E' proibito tirarla da terra o da barca comunque fissa.

4. *Regagna*:
nome volgare: regagna;
uso: per agone e sardina;
lunghezza massima della rete, metri 160;
lunghezza minima della rete, metri 150;
altezza massima della rete, maglie 1500;
lato minimo della maglia, millimetri 16;
periodo di divieto: dal 1° settembre a tutto il 14 maggio. L'uso di detta rete è consentito esclusivamente a nord della congiungente Casa Vecchia-Valle del Prete. E' proibito tirarla da terra o da barca comunque fissa.

RETI A MANTELLO.

1. *Tencaro*:
nome volgare: tencher;
uso: per tinca, luccio ed agone;
lunghezza massima della rete, metri 300;
altezza massima della rete, metri 2;
lato minimo della maglia, millimetri 35;
periodo di divieto: durante i periodi di divieto di pesca della tinca e dell'agone.

2. *Tremaglio grande*:
nome volgare: tremacc-mappada;
uso: per tinca e luccio;
lunghezza massima della rete, metri 100;
altezza massima della rete, metri 1,50;
lato minimo della maglia, millimetri 32;
periodo di divieto: durante il periodo di divieto di pesca della tinca. E' proibito tirarla a strascico.

3. *Tremaglio piccolo*:
nome volgare: tremagì;
lunghezza massima della rete, metri 100;
altezza massima della rete, metri 1,50;
lato minimo della maglia, millimetri 20;
lato massimo della maglia, millimetri 23;
periodo di divieto: durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico. E' proibito tirarla a strascico.

RETI SEMPLICI.

1. *Oltana*:
nome volgare: antana;
uso: per pesce persico;
lunghezza massima della rete, metri 100;
lunghezza minima della rete, metri 80;
altezza massima della rete, metri 2;
lato minimo della maglia, millimetri 25;
periodo di divieto: durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

2. *Oltana*:
nome volgare: antana;
uso: per bottatrice;
lunghezza massima della rete, metri 300;
lunghezza minima della rete, metri 250;
altezza massima della rete, metri 2;
lato minimo della maglia, millimetri 30;
periodo di divieto: dal 15 agosto a tutto il 14 ottobre.

3. *Oltana*:
nome volgare: antana;
uso: per agone e sardina;
lunghezza massima della rete, metri 300;
lunghezza minima della rete, metri 200;
altezza massima della rete, metri 2;
lato minimo della maglia, millimetri 16;
periodo di divieto: durante il periodo di divieto di pesca dell'agone.

4. *Oltanina*:
nome volgare: antanina;
uso: per pesce persico e vairone;
lunghezza massima della rete, metri 100;
altezza massima della rete, metri 1;
lato minimo della maglia, millimetri 20;
periodo di divieto: durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

5. *Pendente*:
nome volgare: pendent-pedocc;
uso: per agone e sardina;
lunghezza massima della rete, metri 100;
altezza massima della rete, metri 6;
lato minimo della maglia, millimetri 20;
periodo di divieto: durante il periodo di divieto di pesca dell'agone.

6. *Pala*:
nome volgare: pala-paletta;
uso: per trota e coregone;
lunghezza massima della rete, metri 500;
altezza massima della rete, metri 16;
lato minimo della maglia, millimetri 40;
periodo di divieto: durante i periodi di divieto di pesca della trota e del coregone.

7. *Gerola*:
nome volgare: gerola;
uso: per alborella;
lunghezza massima della rete, metri 100;
altezza massima della rete, metri 5;
lato minimo della maglia, millimetri 8.

8. *Scarolina*:
nome volgare: scarolina;
uso: per agone e sardina;
lunghezza massima della rete, metri 100;
altezza massima della rete, metri 1,75;
lato minimo della maglia, millimetri 18;
periodo di divieto: durante il periodo di divieto di pesca dell'agone.

9. *Scarolina*:
nome volgare: scarolì;
uso: per alborella e vairone;
lunghezza massima della rete, metri 100;
altezza massima della rete, metri 1;
lato minimo della maglia, millimetri 8;
l'uso di detta rete è consentito esclusivamente a sud della congiungente Iseo-Predore.

10. *Revetto*:
nome volgare: reet;
uso: per scardola, cavedano e vairone;
lunghezza massima della rete, metri 5;
lunghezza minima della rete, metri 3;
altezza massima della rete, metri 1;
lato minimo della maglia, millimetri 8;
periodo di divieto: dal 1° maggio a tutto il 14 settembre.

ATTREZZI.

1. *Bertovello*:
nome volgare: bertael;
uso: per tinca, pesce persico e luccio;
lunghezza massima dell'attrezzo, metri 3;
lunghezza minima dell'attrezzo, metri 2;
diametro massimo di apertura della bocca, metri 1,50;
lato minimo della maglia, millimetri 22;
periodo di divieto: durante i periodi di divieto di pesca della tinca e del pesce persico.

2. *Bertavellino*:
nome volgare: bertaeli;
uso: per alborella e vairone;
lunghezza massima dell'attrezzo, metri 2;
diametro massimo di apertura della bocca, metri 1;
lato minimo della maglia, millimetri 8;
periodo di divieto: dal 15 aprile a tutto il 31 agosto.

3. *Tamburello*:
nome volgare: tamburel;
uso: per alborella, scardola e vairone;
lunghezza massima dell'attrezzo, metri 3;
diametro massimo di apertura della bocca, metri 1;
lato minimo della maglia, millimetri 8;
periodo di divieto: dal 15 aprile a tutto il 31 agosto.

4. *Bilancia*:
nome volgare: balansì;
lato massimo, metri 1,50;
lato minimo della maglia, millimetri 8;

5. *Tirlindana a più ami o cucchiai*:
nome volgare: dindana-borò;
uso: per trota;
periodo di divieto: durante il periodo di divieto di pesca della trota.

6. *Tirlindana ad un solo amo o cucchiaio*:
nome volgare: dindana;
uso: per pesce persico e luccio.

7. *Tirlindana a più ami o cucchiai*:
nome volgare: dindana;
uso: per agone.

8. *Pescaie fisse con nasse*:
nome volgare: parade;
uso: per trote;
distanza minima fra legno e legno delle nasse, millimetri 30. La pesca con le pescaie fisse con nasse è subordinata al permesso del Genio civile e con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486.

9. *Pescaie fisse con reti*:
nome volgare: parade-pesche;
uso: per anguille;
La pesca con le pescaie fisse con reti è subordinata al permesso del Genio civile e con la osservanza delle norme di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486. Il bertovello o cogollo, da usarsi esclusivamente nelle pescaie, deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza massima metri 3; lunghezza minima metri 2; diametro massimo di apertura della bocca metri 1,50; lato minimo della maglia, millimetri 16.

10. *Forone*:
nome volgare: furù;
uso: per tinca, luccio ecc.;
il peso dell'attrezzo non deve superare i chilogrammi cinque;
distanza minima fra gli apici dei denti, centimetri 5;
E' vietato l'uso del forone con l'ausilio di fonti luminose.

11. *Palamiti*:
nome volgare: spaderna;
uso: per anguilla, ecc.;
Ogni palamita non potrà avere più di mille ami.

12. *Canna con uno o più ami*:
nome volgare: lenza.

13. *Cavedanera*:
nome volgare: aeroplano;
periodo di divieto: dal 15 settembre a tutto il 14 aprile.

14. *Guadino*:
nome volgare: guadet;
uso: solo per ricuperare il pesce pescato.

Tutti i decreti emessi dalle prefetture di Bergamo e di Brescia, e disciplinanti l'uso delle reti e degli attrezzi per la pesca nel lago d'Iseo, sono abrogati.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a norma di legge.

Il Consorzio lombardo per la tutela della pesca provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1154)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1943-XXI.
Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte

dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 16 febbraio 1943-XXI al 16 maggio 1943-XXI sono sospesi nel comune di Palermo a tutto il 16 maggio predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea in economia e commercio

Il dott. Giuseppe Agostinetti di Alessandro, nato a Zerobranco (provincia di Treviso) il 16 luglio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso il Regio Istituto universitario di economia e commercio di Venezia nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Regio Istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

(1225)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R decreto 8 giugno 1913, n 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine: 38. — Numero del certificato provvisorio: 4661. — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927. — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia succursale di Teramo. — Intestazione: Di Emidio Florindo fu Antonio — Capitale: L. 100

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento del suddetto certificato provvisorio, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» il certificato provvisorio denunziato smarrito, si provvederà per la consegna a chi di ragione del titolo definitivo del Prestito del Littorio corrispondente al certificato di cui trattasi.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4506)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

20ª Estrazione delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di 1ª e 2ª serie

Si notifica che nei giorni 11 maggio 1943-XXI e successivi, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 20ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di 1ª e di 2ª serie.

Per ognuna delle due serie saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1943-XXI

Il Direttore generale

(1206)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 aprile 1943-XXI - N. 67

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5233
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,75	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,075
Id. 3,50 % (1902)	85,70
Id. 3 % lordo	71,80
Id. 5 % (1935)	88,90
Redimib. 3,50 % (1934)	77,875
Id. 5 % (1936)	94,125
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	99,15
Id. 5 % (1949)	93,475
Id. 5 % (15-2-50)	92,95
Id. 5 % (15-9-50)	93 —
Id. 5 % (15-4-51)	93,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % (1906)	114245	Pio Istituto dei prestiti e risparmi in S. Angelo le Fratte (Potenza) . . . . L.	28 —
Id.	665951	Come sopra . . . . »	255,50
Id.	119925	Come sopra . . . . »	140 —
Id.	826604 Solo per la proprietà	Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Maria dei Vergini in Napoli, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di Marin Gustavo fu Antonio e Calafato Maria fu Pasquale, con vincolo di destinazione alla celebrazione di messe . . . . »	350 —
Rendita 5 % (1935)	162688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio di Michele, dom. a Grottaminarda (Avellino) »	550 —
Pr. Red. 3,50 %	433534 Solo per la proprietà	Delcuratolo Maria di Giacinto, moglie di Tamburro Fortunato, dom. a Barletta, con usufrutto a Delcuratolo Giacinto fu Cesare e Di Paola Adelaide di Donato . . . »	350 —
Id.	476628	Bruzone Erminia Carlotta Maria di Achille, moglie di Guarneri Rinaldo Francesco, dom. a Genova, vincolato quale assegno dotale elargito dall'Opera Pia Oneto monsignor Filippo di Genova per l'anno 1932 . . . »	1550,50
Id.	137667 Solo per la proprietà	Zeviani Pallotta Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco-Saverio fu Pasquale, dom in Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco . . . . »	409,50
Id.	265001 Solo per la proprietà	Pagani Ugo e Guido fu Arturo, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Pagani Matilde fu Leopoldo dom. a Roma »	3500 —
Id.	411373 Solo per la proprietà	Come sopra . . . . »	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	538549	Modonesi Umberto fu Giuseppe . . . . »	175 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 23 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1131)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento quietanze di versamento quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 72

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 802339, serie 5ª, di L. 200 (duecento), rilasciata il 18 giugno 1942 dalla Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Cartone Angelo di ignoti, secondo l'art. 30 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Accarpio Giuseppe fu Nunzio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 73

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 76331, serie 4ª, di L. 450 (quattrocentocinquanta), rilasciata il 18 gennaio 1938 dalla Esattoria comunale di Carpi (Modena), per il versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Galli Arturo fu Mansueto, secondo l'art. 288 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Carpi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito redimibile 5 %.

A norma dell'art. 10 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 73-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 967304, serie 6ª, di L. 250 (duecentocinquanta), rilasciata il 18 ottobre 1938 dalla Esattoria comunale di Carpi, per il versamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Gualdi Amilcare fu Emidio, secondo l'art. 41 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Carpi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 74

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 912208, serie 8ª, di L. 701 (lire settecentouno), rilasciata il 19 dicembre 1939 della Esattoria comunale di Taranto, per il versamento dalla 1ª alla 3ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Ciura Giovanni fu Angelo, secondo l'art. 37 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Orlando Maria-Giuseppe, maritata Ciura Giovanni, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 75

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 203499, serie 6ª, di L. 1000 (mille), rilasciata il 15 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Ascea, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Maresca Andrea ed Aniello fu Camillo, secondo l'art. 77 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Maresca Aniello fu Camillo, residente in Ascea, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di sesta serie n. 630403, di L. 200 (duecento) e n. 630404 di L. 200 (duecento), rilasciate il 29 aprile 1940 dall'Esattoria comunale di Civitella del Tronto, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1763, dovuta dalla ditta Scesi Guido fu Michele, secondo l'art. 19 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Scesi Guido fu Michele, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 860406, serie 6ª, di L. 1700 (millesettecento), rilasciata il 27 giugno 1941 dall'Esattoria comunale di Iglesias, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1763, dovuta dalla ditta Mura Pintus Antonietta fu Gavino, secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati di detto Cocune, con delega a Caruso Alfonsina fu Luciano da Cagliari, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1159)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

91ª Estrazione di cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 3 maggio 1943-XXI, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, si procederà alla estrazione, per il rimborso dal 1° luglio 1943-XXI, di titoli comprendenti n. 21.225 cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale del capitale nominale complessivo di L. 4.245.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1943-XXI

Il direttore generale: BONANNI

(1224)

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita del diritto di decorazioni al valor militare e di distinzioni onorifiche di guerra

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, i sottonotati militari o ex militari sono incorsi, dalla data per ciascuno indicata, nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annesso, e delle distinzioni onorifiche di guerra delle quali siano insigniti:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Sara Carlo di Ambrogio, da Milano, caporale di fanteria in congedo (R. decreto 1° settembre 1920) dal 7 febbraio 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

Spotorno Alessandro di Ferdinando, da Castellammare del Golfo, ex tenente di fanteria (R. decreto 3 aprile 1926) dal 28 febbraio 1929.

DISTINZIONI ONORIFICHE DI GUERRA

Bettoni Gaetano di Lodovico, da Alessandria, ex tenente di cavalleria, dal 23 luglio 1937.
Rossi Aldo fu Francesco, da Arezzo, ex capitano di fanteria, dal 16 maggio 1942
Pinna Giovanni di Antonio, da Villasor (Cagliari), ex soldato, dal 21 settembre 1935.
Faravelli Giuseppe fu Giovanni, da Broni (Pavia), ex tenente del genio, dal 24 ottobre 1942.

(1208)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 662 del 25 marzo 1943-XXI relativo ai prezzi degli spaghi per mietitrici

Con provvedimento P. 662 del 25 marzo 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, a parziale modifica di quanto disposto con il provvedimento P. 300 del 17 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 100 del 27 aprile 1942-XX, ha fissato i seguenti prezzi massimi degli spaghi per mietitrici, fatti sia con canapa macerata sia con canapa verde, da valere esclusivamente pel prodotto ottenuto nella corrente campagna canapicola.

Spago di canapa macerata o di canapa verde *cardato* con lunghezza non inferiore a m. 390/410 per chilo e con resistenza al dinamometro di kg. 40/42 sul filo di 60 centimetri:

prezzi di vendita dal produttore al grossista per merce resa franco stazione partenza, peso lordo per netto, merce in gomitoli regolarmente confezionati con imballaggio gratuito: lire al kg. 15,45;

prezzo di vendita dal grossista al rivenditore per merce resa franco negozio di vendita: lire al kg. 17,90;

prezzo di vendita al consumo compresa l'imposta entrata per il passaggio al consumatore: lire al kg. 19,50.

Spago di canapa macerata o di canapa verde *pettinato*, con lunghezza non inferiore a metri 480/500 per kg. e con resistenza al dinamometro di kg. 50/52 sul filo di 60 centimetri:

prezzi di vendita dal produttore al grossista per merce resa franco stazione partenza, peso lordo per netto, merce in gomitoli regolarmente confezionati con imballaggio gratuito: lire al kg. 17,45;

prezzo di vendita dal grossista al rivenditore per merce resa franco negozio di vendita: lire al kg. 19,90;

prezzo di vendita al consumo compresa l'imposta entrata per il passaggio al consumatore: lire al kg 21,50.

Tanto nei riguardi dei dettaglianti quanto nei riguardi dei consumatori dovranno essere applicati sui prezzi fissati le seguenti riduzioni, commisurate al quantitativo complessivamente ritirato nel corso della campagna.

L. 20 al quintale per ritiri superiori a 10 e non superiori a 20 quintali;
L. 30 al quintale per ritiri superiori a 20 e non superiori a 49 quintali;
L. 40 al quintale per ritiri superiori a 49 quintali.

Si conferma l'obbligo della vendita a peso degli spaghi per mietitrici-legatrici.

(1244)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di 60 allievi ufficiali al 1° anno di corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, e successive disposizioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 24 luglio 1940-XVIII, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che reca provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Vista l'autorizzazione n. 2789-19520-10 1 del 7 dicembre 1942-XXI, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a bandire un concorso a 120 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1943-XXI - 1944-XXII, riservando la metà dei posti suddetti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1943-44, un concorso per esami per l'ammissione di 60 allievi al 1° anno del 46° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso gli allievi, che non abbiano ricoperto il grado di sottufficiale della Regia guardia di finanza, godranno della paga di sottobrigadiere.

Saranno a carico degli allievi le seguenti spese:

a) per il vitto;

b) per il vestiario;

c) per i libri di testo e le sinossi;

d) per gli oggetti di cancelleria;

e) di carattere generale e straordinario o personale.

Al pagamento del vitto provvederanno mensilmente gli allievi, mediante ritenute sulla paga; al pagamento delle altre spese provvederanno le famiglie, le quali dovranno perciò corrispondere:

1) all'atto dell'ammissione degli allievi all'Accademia L. 2500;

2) in tre rate semestrali, a cominciare dal 1° aprile 1944, la somma rimanente (circa L. 2000).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani o cittadini albanesi e non appartengano alla razza ebraica. Gli italiani non regnicoli possono essere ammessi al concorso, a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

b) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

c) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista (o Partito Fascista Albanese) o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (o Gioventù del Littorio albanese). Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero;

d) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza.

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile di apposita Commissione composta di ufficiali della Regia guardia di finanza e nominata dal comandante generale del suddetto Corpo;

g) al 31 ottobre 1943-XXII abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°;

h) posseggano, alla data del 25 luglio 1943-XXI, uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 8 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando generale della Regia guardia di finanza.

I concorrenti che si trovino in territori sprovvisti di valori bollati nazionali potranno redigere la domanda in carta semplice, ma dovranno inviare contemporaneamente la somma di L. 8.

La domanda dev'essere fatta pervenire improrogabilmente entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a mezzo posta raccomandata, al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario del Regio ufficio postale di Roma, da riportarsi per cura del Comando generale in testa alle domande stesse. La busta riportante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio presentato o che si fa riserva di presentare.

c) elenco dei documenti allegati;

d) distretto militare di appartenenza;

e) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia. Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Regia guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente articolo 3 oppure mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all'articolo seguente saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto del successivo art. 6, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o albanese (carta bollata da L. 6) rilasciato in data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal podestà, dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 12) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

c) certificato attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (o Partito Fascista Albanese), o alla Gioventù italiana del Littorio (o alla Gioventù albanese del Littorio), o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XXI, rilasciato a firma o col visto del competente segretario o comandante federale oppure del vice segretario o vice comandante federale (carta bollata da L. 6). Dal certificato deve risultare l'appartenenza del concorrente ad uno degli organi anzidetti per l'anno XXI.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani all'estero il predetto certificato dev'essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, a firma o col visto del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

d) stato di famiglia (carta bollata da L. 6) legalizzato dal prefetto, deve essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati devono inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, la data di matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se vi fu l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del suddetto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

e) certificato generale (carta bollata da L. 18) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del Re; ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura del Re in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

f) certificato di buona condotta civile, morale e politica (carta bollata da L. 6) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 12) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di

finanza. L'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

h) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire, entro il 31 marzo 1944-XXII tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile su ricordata;

i) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 8) con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguono l'ammissione al corso allievi ufficiali;

l) documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 6), rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del Distretto militare o del Commissariato di leva, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato d'iscrizione sulle liste di leva (carta bollata da L. 6) rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

m) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti fra:

gl'insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936;

gl'insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

gli ufficiali di complemento.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana, nell'Albania, nell'Egeo o all'estero o che fanno parte delle Forze armate operanti dislocate fuori del territorio metropolitano potranno presentare — entro il termine fissato — la sola domanda, con obbligo di far pervenire al Comando generale della Regia guardia di finanza i prescritti documenti non oltre il 30° giorno successivo alla data di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Per i documenti non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, gli ufficiali di complemento in servizio e i giovani provenienti dalle scuole militari sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *e*) ed *f*) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza e nell'Arma dei carabinieri Reali sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *l*).

Art. 7.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati «poveri» possono produrre in esenzione del bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 5, a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza e che da ciascuno degli accennati documenti risulti la rituale dichiarazione comprovante la condizione di effettiva povertà.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare o del foglio matricolare e il foglio di congedo illimitato provvisorio saranno però redatti — in esenzione dal bollo — sugli appositi stampati.

Art. 8.

A cura del Comando generale della Regia guardia di finanza saranno richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militari delle Forze armate, o impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato di servizio del concorrente;

c) rapporto sulla condotta civile morale e politica e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sull'eventuale esistenza di malattie di carattere ereditario, per tutti i concorrenti. Le informazioni dovranno essere raccolte dai comandi retti da ufficiale della Regia guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 9.

Il comandante generale può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni e presso i comandi della Regia guardia di finanza che saranno designati dal Comando generale;

b) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e Scuola d'applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alla prova scritta.

Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili alla visita di cui alla lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunziato, saranno eliminati dal concorso.

c) visita di controllo presso la Regia accademia e Scuola d'applicazione della Regia guardia di finanza all'atto della presentazione dei vincitori del concorso per la frequenza del corso.

Avrà lo scopo di accertare che non siano eventualmente insorte infermità inabilitanti dopo la visita preliminare o quella di appello e vi provvederà l'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'Istituto.

Il risultato sarà inappellabile.

Non sono consentite indagini sui motivi che avessero determinato l'inabilità in ciascuna visita.

Ciascuna delle Commissioni incaricate delle visite di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) compilerà per ogni candidato visitato apposito processo verbale, che sarà firmato da tutti i membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 11.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal comandante generale della Regia guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a 7/10 in ciascun occhio, oppure a 8/10 in un occhio ed a 6/10 nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a 5 metri, con la tavola ottometrica decimale Armaignac, ed abbiano il senso luminoso non inferiore a 6/10 del normale; normale il senso cromatico;

c) percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, ed ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;

d) non siano privi di più di tre denti, purchè non contrapposti. Saranno tollerati quattro denti cariati superficialmente.

Costituiscono inoltre causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previsti dall'elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare, tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un evidente esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili col servizio di ufficiale della Regia guardia di finanza, i disturbi della parola (dislalia - disartria) anch'esse in forma lieve, la mancanza di agilità e la poca prestanza fisica.

Art. 12.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica od a quella di appello dovranno sostenere un esame scritto di cultura storica (durata 6 ore), secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova scritta saranno sottoposti in Roma ad un esperimento di educazione fisica, in base al programma allegato al presente decreto.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato l'esperimento di educazione fisica saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame orale di geografia (durata massima 15 minuti);

b) un esame orale di matematica (durata massima 15 minuti), secondo i programmi allegati al presente decreto.

Ne sono però esonerati, nel limite massimo di un quarto dei posti messi a concorso, i provenienti dalle scuole militari.

Art. 15.

L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale prepara il tema di esame e lo consegna, in piego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 16.

Art. 16.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sull'idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove, per i dichiarati non idonei, e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene l'iscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Per i provenienti dalle scuole militari, esonerati dalle prove orali, verrà compilata apposita distinta graduatoria.

Le graduatorie saranno approvate con decreto Ministeriale.

Art. 20.

La Commissione che dovrà esprimere il giudizio sull'esperimento di educazione fisica, sarà nominata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna delle prove del programma, la Commissione assegnerà punti espressi in ventesimi.

Per ogni candidato sarà compilato apposito processo verbale, firmato da tutti i membri della Commissione.

Saranno dichiarati idonei i candidati la cui media dei voti conseguiti non sia inferiore a 12/20. Tale punto non ha, però, influenza sulla determinazione del posto nella graduatoria di cui al precedente art. 19.

Il giudizio della Commissione è definitivo ed inappellabile.

Art. 21.

Alle visite mediche, all'esperimento di educazione fisica ed alle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 22.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 23.

I vincitori del concorso s'intenderanno assegnati alla Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma alla data d'inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

Art. 24.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede alla Regia accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia, qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

Programmi per l'esperimento di educazione fisica e per gli esami di ammissione.

A) Programma per l'esperimento di educazione fisica:

1) arrampicata alla fune (metri 5 di lunghezza);
2) passaggio trave di equilibrio;
3) salto del fosso con acqua, con rincorsa (metri 3);
4) salto dall'alto (altezza metri 2,50);
5) salto in alto con rincorsa (minimo metri 1,10 senza pedana);
6) cavallina.

B) Programma per gli esami scritto ed orale:

Cultura storica
(prova scritta).

1. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.

2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

3. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali dal 1820-21.

4. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

5. Rivolgimenti europei nel 1830-31. L'indipendenza belga Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane del 1831.

6. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

7. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.

8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.

9. L'impero francese, l'unità germanica e l'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

10. La questione d'oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. Movimento di classi e ideologie demosocialistiche.

11. Il governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.

12. Lo sviluppo dell'Italia durante il Regno di Umberto I Il consolidamento dello Stato La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

13. La vita italiana dal 1900 al 1914. La conquista libica I partiti politici; tendenze democratiche e risveglio nazionale

14. La guera mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace La spedizione di Fiume e la questione dalmata.

15. L'Italia da Vittorio Veneto alla Marcia su Roma. Il Fascismo e la ricostituzione etico-giuridica dello Stato. Il rinnovamento dello coscienza italiana e la ricostruzione L'ordinamento corporativo. I patti lateranensi. La politica estera e coloniale del Fascismo. Sviluppo agricolo, industriale e commerciale. Italia urbana e Italia rurale. Il problema demografico. Gli italiani all'estero. Il Mediterraneo e l'Italia. L'impresa etiopica e l'assedio economico. L'Impero.

Geografia
(prova orale).

Il candidato deve dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica.
b) più particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1. Geografia in generale:

Definizione. Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teorie delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: aronica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. Terreno:

Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:

Clima: definizione. Elementi del clima. Temperatura e suoi fattori. Linee isotermiche Pressioni. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni; regime pluviometrico. Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche. Acque sotterranee e superficiali. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione all latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali Suddivisione della popolazione della terra: caratteri, psichici e fisici. Razze pure e miste. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Stato nazionale. Opera dell'uomo.

6. Europa:

Regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.

7. Italia:

Configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8. Italia:

Sistema alpino, sistema appenninico; limiti; divisioni; valichi principali; cenno sui confini.

9. Asia. Africa:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

10. Americhe. Oceania:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

Matematica
(prova orale)

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(X \pm a)$. Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di primo grado ad una incognita. Sistemi di equazione di primo grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Sistema di equazioni di 2° grado.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudine sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezza, aree, volume di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchi e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(1226)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 85 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;
Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, registrato il 30 novembre successivo, n. 22, foglio 247, col quale è stato bandito un concorso per esami a 95 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;
Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1942-XX, registrato il 5 marzo successivo, n. 6, foglio 124, col quale detti posti sono stati ridotti ad 85;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 30 gennaio 1942-XX, registrato il 27 febbraio successivo, n. 5, foglio 331, salvo la sostituzione di uno dei membri, avvenuta con decreto Ministeriale 14 gennaio 1943-XXI in corso di registrazione e del segretario, di cui al decreto Ministeriale 1° novembre 1942-XXI, registrato il 3 dicembre successivo, n. 25, foglio 175;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami ad 85 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX:

COGNOME E NOME	Media della prova scritta	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1. Perla Alfredo	8,525	8,750	17,275
2. Tagliabue Giovannina	8,150	9	17,150
3. Germano Ughetta	8,850	8,250	17,100
4. Della Ragione Paolo	8,075	8,800	16,875
5. Orsini Antonietta	8,400	8,450	16,850
6. Liberi Lidia	8,050	8,750	16,800
7. Alati Luigi	8,275	8,500	16,775
8. Vergano Velia	7,850	8,900	16,750
9. Lugaro Teresa	7,750	8,875	16,625
10. Bonomi Antonietta	7,800	8,800	16,600
11. Guareschi Ermenegilda	7,850	8,700	16,550
12. Gorla Annunziata	7,750	8,750	16,500
13. Iannelli Giovanni	7,400	9	16,400
14. Bernabei Salvatore M.	8,600	7,750	16,350
15. Capello Franca	7,800	8,500	16,300
16. Bordino Walter Giov.	7,700	8,550	16,250
17. D'Anna Rosario	7,600	8,625	16,225
18. Alessandroni Alessandro combattente.	8,100	8,100	16,200
19. Distefano Serafino, combattente.	7,350	8,825	16,175
20. Tamborra Nicola	7,350	8,820	16,170
21. Gualerzi Lauro	7,600	8,550	16,150
22. Sorace Agata	7,600	8,525	16,125
23. Mautone Francesco	7,600	8,500	16,100
24. Morroni Marcella	7,550	8,500	16,050
25. Covini Pierina	7,850	8,175	16,025
26. Molinari Egidio	7	9	16
27. Rossi Luigi	7,225	8,760	15,985
28. Tartarelli Ferruccio, combattente, coniugato.	7,975	8	15,975
29. Terranova Concetta	7,975	8	15,975
30. Drago Augusta	7,450	8,500	15,950
31. Leonardo Francesca	7,925	8	15,925
32. Modena Aldo	7,900	8	15,900
33. Bogliolo Luciana	7,875	8	15,875
34. Fabbriciani Elisa	7,600	8,270	15,870
35. Ferraiuolo Alfonsina	7,850	8	15,850
36. Sanioro Mario	7,550	8,250	15,800
37. Notarangelo Antonio	7,775	8	15,775
38. D'Ursi Giuseppe	7	8,770	15,770
39. Bressan Lia	7,250	8,510	15,760
40. Rapisarda Anna	7	8,750	15,750
41. Rossi Teresina	7,225	8,500	15,725
42. Iadicicco Giuseppe, coniugato, un figlio.	7,450	8,270	15,720
43. Marabello Paolo	7,700	8	15,700
44. Bossola Margherita	7,425	8,250	15,675
45. Pasquali Adriana	7,650	8,010	15,660
46. Fiore Mario	7,650	8	15,650
47. Squicciniarro Nicola	7,375	8,250	15,625
48. Scarpelli Romolo	7,600	8	15,600
49. Mora Luigi	7,050	8,500	15,550
50. Brunello Bruna	7,025	8,510	15,535
51. Ferrari Luciana	7,525	8	15,525
52. Pollasiri Marcella, vedova	7	8,520	15,520
53. Bellizzi Vittorio	7,250	8,260	15,510
54. Bonifazio Francesco	7,350	8,155	15,505
55. Bisconti Adele	7,500	8	15,500
56. Faro Salvatore, coniugato, un figlio.	7,975	7,500	15,475
57. Cellitti Enzo	7,975	7,500	15,475
58. Novelli Elisabetta	7,150	8,300	15,450
59. Bisogni Ivo	7,400	8	15,400
60. Lombardo Vincenza	7,575	7,800	15,375
61. Marinaccio Vittorio	7,575	7,775	15,350
62. Viglietti Maria Antonia	8,100	7,240	15,340
63. Gili Carlo	7,300	8,030	15,330
64. Tarantola Giuseppina	7,300	8	15,300
65. Giordano Luigi, coniugato, un figlio.	8,525	6,750	15,275
66. Brandano Ennio	7	8,260	15,260
67. Gentile Umberto	7,250	8	15,250
68. Matteucci Irma, coniugata.	7,625	7,615	15,240
69. Angelini Cesarina	7,225	8	15,225
70. Bencivinni Biagio	7,350	7,800	15,150
71. Drocco Wanda	7,100	8	15,100
72. Caruso Nives	7,300	7,780	15,080
73. Verdieri Dante, combatt.	7,575	7,500	15,075
74. Castaldi Lucrezia	7,575	7,500	15,075
75. Paiocci Elena	7,050	8,020	15,070
76. Giovanetti Quinto	7,050	8,015	15,065
77. Grossi Ersilia	7,050	8	15,050
78. Crachi Angela	7,525	7,500	15,025
79. Tentarelli Renato	7,725	7,275	15
80. Pieracci Pierino, combatt., orfano di guerra.	7,975	7	14,975
81. La Peccerella Carmela	7,200	7,770	14,970
82. Fenti Attilio	7,450	7,500	14,950
83. D'Antuono Francesco P.	7,425	7,500	14,925
84. Calvo Carla	7,400	7,500	14,900
85. Camerini Alfonso	7,350	7,525	14,875
86. Taddei Ada	7,100	7,765	14,865
87. Cristofanelli Roberto	7,650	7,210	14,860
88. Bongiovanni Vincenzo	7,850	7	14,850
89. Cirella Giovanni, combatt.	7,325	7,500	14,825
90. Moranti Silvana	7,300	7,500	14,800
91. Matera Francesco Antonio, combattente.	7,775	7	14,775
92. Cecco Lina	7,275	7,500	14,775
93. Merola Mario, combattente O.M.S. medaglia di bronzo	7,250	7,500	14,750
94. Sodaro Marcello, combatt.	7,250	7,500	14,750
95. Federici Almo	7	7,750	14,750
96. Amato Mariano	7,600	7,140	14,740
97. La Barbiera Alfredo	7,200	7,500	14,700

COGNOME E NOME	Media della prova scritta	Voto della prova orale	Votazione complessiva
98. Cesanelli Riccardo	7,050	7,600	14,650
99. Ceci Ettore	7,100	7,500	14,600
100. Volpari Giuseppina, orfana di guerra.	7,325	7,250	14,575
101. Toti Livio	7,575	7	14,575
102. Cardini Silvano, combatt.	7,300	7,260	14,560
103. Montecalvo Anna	7,050	7,500	14,550
104. Colombi Angela	7	7,525	14,525
105. Sarubbi Rocco	7,250	7,250	14,500
106. Pisani Giuliana	7,225	7,270	14,495
107. Riccobene Benedetto	7,975	6,515	14,490
108. Donolato Rino	7,275	7,210	14,485
109. Cantisano Gino	7,475	7	14,475
110. Gatti Dino	7,175	7,250	14,425
111. Vezzosi Francesco	7,375	7	14,375
112. Castiglione Filippo	7,850	6,520	14,370
113. Torelli Elvezia	7,350	7	14,350
114. Fabri Leopoldo	7	7,250	14,250
115. De Hieronymis Lavinia	7,175	7	14,175
116. Martino Giovanni	7,125	7	14,125
117. Mazzarese Clara	7,600	6,520	14,120
118. Montani Antonio	7,600	6,500	14,100
119. Nasi Werther	7,050	7,025	14,075
120. Ragusa Antonio	7,050	7	14,050
121. Costantini Raffaele	7,100	6,925	14,025
122. Mondaini Edoardo	7	7	14
123. Botarelli Ferruccio	7,475	6,500	13,975
124. Poggi Giorgio	7,100	6,800	13,900
125. Ruocco Giuseppe	7,850	6	13,850
126. Collu Luigi	7,725	6,025	13,750
127. Persichetti Romolo	7,225	6,500	13,725
128. Filipponi Filippo	7,675	6	13,675
129. Colombo Agostino	7,625	6,025	13,650
130. Mosca Umberto	7,350	6,275	13,625
131. Ferla Sante	7,100	6,500	13,600
132. Grugni Leandro, ante Marcia, coniugato.	7,575	6	13,575
133. Cappelli Folco	7,500	6	13,500
134. Natalizi Giacomo	7,425	6,070	13,495
135. Cipriani Loris, coniugato, un figlio.	7,475	6	13,475
136. Di Nardo Nello	7,475	6	13,475
137. Gherardi Mario	7,150	6,250	13,400
138. Pastori Alvaro	7,350	6,025	13,375
139. D'Alessio Jole	7,100	6,270	13,370
140. Chiauzzi Carmela	7,350	6	13,350
141. Lubrano Claudio, coniug.	7,325	6	13,325
142. Cantisani Antonio	7,250	6	13,250
143. Di Fede Corrado	7,150	6,050	13,200
144. Mauceri Rosargemma	7,125	6,050	13,175
145. Meneghin Giovanni	7,125	6	13,125
146. Tronco Mario, coniugato	7	6,100	13,100
147. Ibba Albino	7	6,050	13,050
148. Adreani Luigina	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Perla Alfredo
2. Tagliabue Giovannina
3. Germano Ughetta
4. Della Ragione Paolo
5. Orsini Antonietta
6. Liberi Lidia
7. Alati Luigi
8. Vergano Velia
9. Lugaro Teresa
10. Iannelli Giovanni
11. Bernabei Salvatore Mario
12. Bordino Walter Giovanni
13. D'Anna Rosario
14. Alessandroni Alessandro
15. Distefano Serafino
16. Tamborra Nicola
17. Gualerzi Lauro
18. Mautone Francesco
19. Molinari Egidio
20. Rossi Luigi
21. Tartarelli Ferruccio
22. Modena Aldo
23. Santoro Mario
24. Notarangelo Antonio
25. D'Ursi Giuseppe
26. Iadicicco Giuseppe
27. Marabello Paolo
28. Fiore Mario
29. Squiccimarro Nicola
30. Scarpelli Romolo
31. Mora Luigi
32. Pollastri Marcella
33. Bellizzi Vittorio
34. Bonifazio Francesco
35. Faro Salvatore
36. Cellitti Enzo
37. Bisogni Ivo
38. Marinaccio Vittorio
39. Gili Carlo
40. Giordano Luigi
41. Brandano Ennio
42. Gentile Umberto
43. Matteucci Irma
44. Bencivinni Biagio
45. Verdieri Dante
46. Giovanetti Quinto
47. Tentarelli Renato
48. Pieracci Pierino
49. Fenti Attilio
50. D'Antuono Francesco P.
51. Camerini Alfonso
52. Cristofanelli Roberto
53. Bongiovanni Vincenzo
54. Cirella Giovanni
55. Matera Francesco Antonio
56. Merola Mario
57. Sodaro Marcello
58. Federici Almo
59. Amato Mariano
60. La Barbiera Alfredo
61. Cesanelli Riccardo
62. Ceci Ettore
63. Volpari Giuseppina
64. Toti Livio
65. Cardini Silvano
66. Sarubbi Rocco
67. Riccobene Benedetto
68. Donolato Rino
69. Cantisano Gino
70. Gatti Dino
71. Vezzosi Francesco
72. Castiglione Filippo
73. Fabri Leopoldo
74. Martino Giovanni
75. Montani Antonio
76. Nasi Werther
77. Ragusa Antonio
78. Costantini Raffaele
79. Mondaini Edoardo
80. Botarelli Ferruccio
81. Poggi Giorgio
82. Grugni Leandro
83. Cipriani Loris
84. Lubrano Claudio
85. Tronco Mario

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso stesso nell'ordine appresso indicato:

1. Bonomi Antonietta
2. Guareschi Ermenegilda
3. Gorla Annunziata
4. Capello Franca
5. Sorace Agata
6. Morroni Marcella
7. Covini Pierina
8. Terranova Concetta
9. Drago Augusta
10. Leonardo Francesca
11. Bogliolo Luciana
12. Fabbriciani Elisa
13. Ferraiuolo Alfonsina
14. Bressan Lia
15. Rapisarda Anna
16. Rossi Teresina
17. Bossola Margherita
18. Pasquali Adriana
19. Brunello Bruna
20. Ferrari Luciana
21. Bisconti Adelo
22. Novelli Elisabetta
23. Lombardo Vincenza
24. Viglietti Maria Antonietta
25. Tarantola Giuseppina
26. Angelini Cesarina
27. Drocco Wanda
28. Caruso Nives
29. Castaldi Lucrezia
30. Palocci Elena
31. Grossi Ersilia
32. Crachi Angela
33. La Peccerella Carmela
34. Calvo Carla
35. Taddei Ada
36. Moranti Silvana
37. Cecco Lina
38. Montecalvo Anna
39. Colombi Angela
40. Pisani Giuliana
41. Torelli Elvezia
42. De Hieronymis Lavinia
43. Mazzarese Clara
44. Ruocco Giuseppe
45. Collu Luigi
46. Persichetti Romolo
47. Filipponi Filippo
48. Colombo Agostino
49. Mosca Umberto
50. Ferla Sante
51. Cappelli Folco
52. Natalizi Giacomo
53. Di Nardo Nello
54. Gherardi Mario
55. Pastori Alvaro
56. D'Alessio Jole
57. Chiauzzi Carmela
58. Cantisani Antonio
59. Di Fede Corrado
60. Mauceri Rosargemma
61. Meneghin Giovanni
62. Ibba Albino
63. Adreani Luigina

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(1195)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.